



Comune di Pordenone

REGOLAMENTO PER LA TRASPARENZA E PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE, DEGLI AMMINISTRATORI E DEI TITOLARI DI CARICHE DIRETTIVE DI ENTI PUBBLICI E SOCIETA' PARTECIPATE NONCHE' DEI DIRIGENTI DELL'ENTE

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 13 maggio 2013.

Testo entrato in vigore il 02.06.2013

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 15 febbraio 2016 sono state soppresse le circoscrizioni di decentramento comunale del Comune di Pordenone a decorrere dalla data di cessazione, a norma dello Statuto comunale, dei Consigli circoscrizionali eletti con le elezioni del 15 e 16 maggio 2011. Pertanto dal 20.06.2016 va disapplicato ogni riferimento nel presente regolamento agli organi circoscrizionali.

INDICE

- Articolo 1** **Ambito di applicazione**
- Articolo 2** **Dichiarazione iniziale dei titolari di cariche elettive e degli amministratori comunali**
- Articolo 3** **Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi del coniuge, dei figli e dei parenti entro il secondo grado**
- Articolo 4** **Dichiarazioni successive**
- Articolo 5** **Dichiarazioni conseguenti alla cessazione del mandato**
- Articolo 6** **Modalità dei termini del procedimento – Diffida ad adempiere-Sanzioni**
- Articolo 7** **Obblighi degli Amministratori e dei titolari di cariche direttive di enti pubblici e Società partecipate**
- Articolo 8** **Dirigenti dell'Ente**
- Articolo 9** **Moduli per le dichiarazioni sostitutive**
- Articolo 10** **Modalità e termini di pubblicazione**
- Articolo 11** **Violazioni degli obblighi di pubblicazione – sanzioni**
- Articolo 12** **Norma finale**

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1. In osservanza di quanto disposto dalla Legge n. 441 del 05/07/1982 e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., le disposizioni del presente regolamento nei limiti dallo stesso indicati si applicano:

- a) al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali ed ai Consiglieri circoscrizionali;
- b) ai Presidenti, ai Vice Presidenti, ai Direttori Generali, agli Amministratori Delegati di Istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina o proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata alla competenza del Consiglio comunale o del Sindaco e che non rivestano la carica di consigliere;
- c) ai Presidenti, ai Vice Presidenti, ai Direttori Generali, agli Amministratori Delegati degli Enti o Istituti Privati, al cui funzionamento il Comune concorra in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di € 258.228,45.
- d) ai Presidenti, Vice Presidenti, Amministratori Delegati e Direttori generali delle società al cui capitale il Comune concorra nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20%;
- e) ai Presidenti ed ai direttori generali delle aziende speciali dell'Ente di cui all'art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000;
- f) al personale del Comune con qualifica dirigenziale, secondo quanto ha disposto l'art. 17, comma 22, della Legge 15/05/1997, n. 127.

ARTICOLO 2

Dichiarazione iniziale dei titolari di cariche elettive e degli amministratori comunali

1. Entro tre mesi dalla convalida degli eletti o dalla data della surroga o dalla nomina, il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali e i Consiglieri circoscrizionali sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rilasciate sotto la propria responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 della Legge 445/2000, aventi ad oggetto:

- a) i propri diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri;
- b) il possesso di azioni di società;
- c) il possesso di quote di partecipazione a società;
- d) le eventuali funzioni esercitate in qualità di amministratore o sindaco di società;
- e) le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte.
- f) le dichiarazioni relative agli eventuali contributi elettorali ricevuti con allegate le copie delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 18.11.1981 n. 659.

Dalla dichiarazione di cui al punto e) ed f) sono esonerati gli Assessori non titolari di carica elettiva.

2. Alle dichiarazioni deve essere allegato lo stralcio dell'ultima dichiarazione dei redditi ove risulti l'importo del reddito complessivo con la sua composizione percepito nell'anno di competenza, con esclusione dei dati sensibili;

3. Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il dichiarante sottoscriverà, all'interno della dichiarazione, apposita attestazione relativa a tale circostanza.

4. Entro il medesimo termine di cui al comma 1), i soggetti indicati nel medesimo comma sono tenuti a presentare presso la Segreteria generale i seguenti dati e documenti:

- a) il curriculum;

- b) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- c) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- d) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.

ARTICOLO 3

Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi del coniuge, dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela

1. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali e i consiglieri circoscrizionali, all'atto del deposito di cui al precedente art. 2, sono tenuti a depositare le dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale e stralcio della dichiarazione dei redditi del coniuge, per il quale non sia stata pronunciata la separazione personale di cui all'art. 150 c.c., nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se questi vi acconsentono.
2. Il predetto adempimento avviene con le stesse modalità e secondo la stessa formula di cui al precedente art. 2.
3. Il mancato consenso del coniuge non separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado è dichiarato dal soggetto obbligato in forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Si intende sussistente il "mancato consenso", anche quando il soggetto obbligato abbia formulato esplicita richiesta ai soggetti interessati dando un termine di riscontro di 15 giorni, rimasta inevasa.

ARTICOLO 4

Dichiarazioni successive

1. Le dichiarazioni e i dati di cui ai precedenti articoli 2 e 3, rese nel corso del mandato dal Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali e circoscrizionali, devono essere aggiornate e depositate annualmente entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

ARTICOLO 5

Dichiarazioni conseguenti alla cessazione del mandato

1. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali e i consiglieri circoscrizionali uscenti devono aggiornare e depositare i dati e le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3, salvo quanto indicato al successivo comma 2).
2. Successivamente alla cessazione della carica ed entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, successiva alla cessazione, gli stessi soggetti sono tenuti a presentare la propria dichiarazione dei redditi soggetti a Irpef (come previsto all'art. 2 o attestazione di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi).
3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano in caso di rielezione del soggetto.

ARTICOLO 6

Modalità e termini del procedimento - Diffida ad adempiere - Sanzioni

1. Decorsi i termini per la consegna di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 il Segretario generale invia agli inadempienti un sollecito scritto, assegnando 15 giorni per la regolarizzazione.
2. Decorso il termine di cui al precedente comma, il Segretario generale diffida con modalità di posta certificata o a mezzo raccomandata A.R., l'inadempiente a provvedere entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa.
3. Le sanzioni per le inadempienze e le violazioni al presente regolamento ivi compresa la violazione degli obblighi di pubblicazione sono stabilite nelle modalità e per i soggetti indicati dagli artt. 47 e 49 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i.
4. L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni, o l'opposizione agli atti esecutivi, sono regolamentate dalla normativa vigente (L. 689/1981), nonché dal regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali, per quanto non diversamente stabilito nel presente regolamento.
5. Il responsabile del procedimento competente ad irrogare la sanzione amministrativa di cui al presente articolo è *il Segretario generale* che si avvale dei competenti Uffici dell'Ente.

ARTICOLO 7

Obblighi degli Amministratori e dei titolari di cariche direttive di Enti pubblici e Società partecipate

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti, ad eccezione di quella prevista dal comma 1, lett. e) ed f) e dal comma 4, dell'art. 2, si applicano anche:
 - a) ai Presidenti, ai Vice Presidenti, ai Direttori Generali, agli Amministratori Delegati di Istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina o proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata alla competenza del Consiglio comunale o del Sindaco e che non rivestano la carica di consigliere;
 - b) ai Presidenti, ai Vice Presidenti, ai Direttori generali, agli Amministratori Delegati degli Enti o Istituti Privati, al cui funzionamento il Comune concorra in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di € 258.228,45.
 - c) ai Presidenti, Vice Presidenti, Amministratori Delegati e Direttori generali delle società al cui capitale il Comune concorra nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20%;
 - d) ai Presidenti ed ai direttori generali delle aziende speciali dell'Ente di cui all'art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000;
2. Il Dirigente competente a cui afferisce l'Ufficio società partecipate, con apposito provvedimento, individua gli Enti, gli Istituti e le Società le cui cariche comportino per i soggetti di cui al comma precedente, l'adempimento degli obblighi previsti nel presente regolamento.
3. Le modalità e i termini del procedimento sono quelli definiti nel precedente articolo 6. I solleciti e le diffide, nonché l'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni e delle sanzioni sono formalizzate dal Dirigente competente a cui afferisce l'ufficio Società partecipate secondo le disposizioni di legge e di regolamento.

ARTICOLO 8

Dirigenti dell'Ente

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti, ad eccezione di quella prevista dal comma 1, lett. e) ed f) e dal comma 4, dell'art. 2 si applicano anche al personale con qualifica dirigenziale dipendente del Comune di Pordenone. Le dichiarazioni sono presentate al Segretario generale, tramite il Servizio Gestione Risorse Umane. La documentazione è acquisita e depositata agli atti del Servizio gestione Risorse Umane.

2. Ai dirigenti comunali, previo sollecito scritto e diffida del Segretario Generale da formalizzarsi con le modalità di cui al precedente art. 6, si applicano le disposizioni disciplinari secondo le procedure e la gradualità di cui al CCRL – del Comparto Unico Friuli Venezia Giulia.

ARTICOLO 9

Moduli per le dichiarazioni sostitutive

1. Allo scopo di agevolare l'osservanza degli obblighi di denuncia, la Segreteria generale avvalendosi degli uffici competenti, invia a tutti i soggetti di cui agli articoli 2, 7 e 8 la modulistica occorrente per le dichiarazioni di cui al presente regolamento.

2. La Segreteria generale, avvalendosi degli uffici competenti, è incaricata di provvedere ai controlli delle dichiarazioni presentate dai soggetti di cui agli articoli 2, 7 e 8 nella misura del 10% individuata rigorosamente mediante sorteggio.

ARTICOLO 10

Modalità e termini di pubblicazione

1. Tutte le informazioni, le dichiarazioni ed i dati rese dal Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali e circoscrizionali sono pubblicate, con le modalità previste dal Decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. nelle apposite sezioni dedicate del sito istituzionale dell'ente, a cura della Segreteria generale.

2. A cura dell'ufficio Società partecipate, in relazione ai soggetti di cui all'art. 7 sono pubblicati le seguenti informazioni, dichiarazioni e dati:

- a) i propri diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri;
- b) le azioni di società;
- c) le quote di partecipazione a società;
- d) le eventuali funzioni esercitate in qualità di amministratore o sindaco di società;
- e) stralcio dell'ultima dichiarazione dei redditi ove risulti l'importo del reddito complessivo con la sua composizione percepito nell'anno di competenza, con esclusione dei dati sensibili.

3. a cura dell'Ufficio gestione Risorse Umane, in relazione ai dirigenti dell'Ente, sono pubblicati con le modalità dell'art. 15 del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. i seguenti dati:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi;
- d) i compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili collegate alla valutazione del risultato.

4. I dati, le informazioni e le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 lett.b) sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente con le modalità di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i., entro 30 giorni dal loro deposito presso gli uffici incaricati.

5. La documentazione originale è conservata presso gli uffici competenti, che dispongono in ordine alle richieste di accesso alla stessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

6. Tutti i cittadini hanno diritto di conoscere le dichiarazioni e le attestazioni di cui al presente articolo del regolamento.

ARTICOLO 11
Violazioni degli obblighi di pubblicazione – sanzioni

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione sono quelli previsti dall'art. 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.

ARTICOLO 12
Norma finale

Le pubblicazioni nel sito istituzionale nelle apposite sezioni dedicate effettuate ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. e del presente regolamento assorbono gli obblighi di pubblicazione della Legge 441/1982.

* * *